

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

**RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO EX ART. 9 COMMA 3 BIS
LEGGE 3/2012**

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE DELLA SIG.RA SANGES ANNELISA

1. PREMESSA

La sottoscritta *dott.ssa Francesca Sagliocco*, C.F. SGLFNC72M60B963Y, con studio in Santa Maria Capua Vetere – CE alla via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, n. 1336/A, indirizzo p.e.c.: francesca.sagliocco@commercialisticaserta.it, espone quanto segue.

Con istanza depositata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio Volontaria Giurisdizione, la sig.ra *Sanges Annelisa*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 Legge 3/2012, ritenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, chiedeva nominarsi l'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 Legge 3/2012.

L'istanza veniva iscritta al n. 446/2016 R.G. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Volontaria Giurisdizione e, con provvedimento del 12.04.2016, a firma del Presidente della III Sezione Civile, dott. *Gian Piero Scoppa*, veniva nominata la sottoscritta quale professionista con compiti e funzioni di O.C.C. ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012. La scrivente depositava la propria accettazione ai sensi di legge dichiarando:

- di non essere legata al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 codice civile;
- di non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;
- di non trovarsi, pertanto, in situazioni di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico affidato.

La proposta di piano del consumatore è stata depositata dalla sig.ra *Sanges Annelisa*, nata ad Amburgo (Germania) il 10.01.1971, C.F. SNGNLS71A50Z112B, residente in San Nicola La Strada - CE alla via Sandro Pertini n. 36, di professione infermiera, impiegata presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta.

La scrivente professionista ha fornito il proprio ausilio e la propria assistenza, così come previsto dalla Legge n. 3/2012, per quanto attiene l'elaborazione della proposta di piano del consumatore e rappresenta che la stessa è stata elaborata in base alla documentazione prevista dall'art. 9 Legge 3/2012, che si allega alla presente relazione e, in particolare:

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefono 0823810545 / 0818906373 – Fax 0823810545 / 0815020211 – mobile 3341942389
P.e.c.: francesca.sagliocco@commercialisticaserta.it
Email: francesca.sagliocco@studimpresa.net



- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (doc. n. 1);
- elenco dei beni della sig.ra *Sanges Annelisa* con indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. n. 2);
- modello CUD 2013 (doc. n. 3);
- modello CUD 2014 (doc. n. 4);
- certificazione unica 2015 (doc. n. 5);
- certificazione unica 2016 (doc. n. 6);
- modello UNICO PF 2013 (doc. n. 7);
- modello UNICO PF 2014 (doc. n. 8);
- modello UNICO PF 2015 (doc. n. 9);
- modello UNICO PF 2016 (doc. n. 10);
- certificato di stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare rilasciato dal comune di San Nicola La Strada (doc. n. 11);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare (doc. n. 12).

Inoltre, la sig.ra *Sanges Annelisa* ha fornito, a richiesta della sottoscritta professionista, tutta la documentazione utile alla predisposizione del piano e che verrà allegata alla presente relazione. La scrivente ha, altresì, provveduto a richiedere visure, ispezioni e ad effettuare proprie indagini e richieste per verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato anche e soprattutto per ciò che attiene la situazione debitoria dell'istante.

2. PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA CAUSE DI INDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA

La scrivente professionista ritiene che, nella fattispecie in esame, sussistano i requisiti per l'ammissibilità del piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012.

L'art. 6 Legge n. 3/2012 testualmente dispone: *“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1 ed avente il contenuto di cui all' articolo 8.*

Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.



Nel caso di specie si ritiene che vi sia una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio della sig.ra *Sanges Annelisa* e che la stessa possa essere considerata come consumatore.

2.a) SOVRAINDEBITAMENTO

Come si evince con solare evidenza dalla lettura della proposta di piano del consumatore e come emerge dall'allegata documentazione la proponente si trova, da tempo, in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

All'uopo esaminando l'elenco delle spese correnti, così come riportato nella proposta di piano, sono necessarie per il mantenimento del nucleo familiare della sig.ra *Sanges Annelisa*, spese mensili per un importo non inferiore ad euro 1.000,00.

Il nucleo familiare della proponente è così composto (si cfr. certificato di stato di famiglia – doc. n. 11):

- 1) *Sanges Annelisa*;
- 2) *Germano Giovanni*, nato a Napoli il 26.06.1973 (coniuge);
- 3) *Germano Vincenzo*, nato a Napoli il 08.07.2003 (figlio);
- 4) *Germano Giorgia Rosaria*, nata a Napoli il 26.07.2007 (figlia);
- 5) *Esposito Anna*, nata a Napoli il 03.04.1934 (madre della sig.ra *Sanges Annelisa*).

Come sopra detto e come emerge anche dall'elenco allegato (cfr. doc. n. 12) il nucleo familiare sopporta le seguenti spese annue:

ENEL	€ 650,00
GAS	€ 500,00
TARI	€ 664,00
Oneri condominiali	€ 512,00
IMU locale commerciale	€ 199,00
Attività extra scolastiche figli (danza e karate)	€ 950,00
Spese auto (polizza RCA e bollo)	€ 980,00
Spese mediche (dentista) e varie	€ 2.060,00
TOTALE	€ 6.515,00

L'importo mensile per il pagamento delle suddette spese è pari ad euro 542,91, a cui vanno aggiunte le ordinarie spese per la sopravvivenza del nucleo familiare, per l'uso dell'autovettura e le spese scolastiche dei figli minori.

Si ritiene quindi corretta la previsione che per il mantenimento del nucleo familiare è necessario un fabbisogno mensile non inferiore ad euro 1.000,00.



Le entrate annue del nucleo familiare della sig.ra *Sanges Annelisa*, come risultanti dal modello Unico PF 2016, sono le seguenti:

Reddito da lavoro dipendente <i>Sanges Annelisa</i>	€ 27.996,00
Reddito da fabbricati (canone di locazione)	€ 2.375,00
TOTALE	€ 30.371,00

Il reddito da fabbricati è stato percepito a partire dal 04.08.2015, data di stipula del contratto di locazione, per cui prima di tale data le entrate annue del nucleo familiare erano inferiori, con conseguente aggravio della situazione di sovraindebitamento.

Per quanto attiene la sig.ra *Esposito Anna*, componente del nucleo familiare e madre della proponente, la stessa è proprietaria dell'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare (doc. n. 13) ed è titolare di una pensione di importo annuo pari ad euro 7.188,44, come da certificazione unica 2015 (doc. n. 14) e libretto di pensione (doc. n. 15).

Tale somma, percepita a titolo di pensione, è sufficiente al solo ed esclusivo fabbisogno della sig.ra *Esposito Anna*, in quanto necessaria all'acquisto di medicinali, prodotti sanitari, visite e cure mediche per la patologia dalla quale è affetta (cardiopatìa ischemico ipertensiva con p̄gresso IMA, trattata con duplice intervento di angioplastica coronarica. Diabete Mellito NID complicato da retinopatia. ACO arti inferiori calle II SEC. CEAP. Artorsi diffusa. Incontinenza urinaria), come da documentazione che si allega (doc. n. 16).

Il coniuge della proponente, sig. *Germano Giovanni*, è disoccupato e non percepisce reddito alcuno.

Le entrate della proponente e dell'intero nucleo familiare, dedotte dai modelli Unico PF 2013 (cfr. all. n. 7), Unico PF 2014 (cfr. all. n. 8) e Unico PF 2015 (cfr. all. n. 9), vengono riportate nella sottostante tabella e provengono unicamente dal reddito da lavoro dipendente della sig.ra

Sanges Annelisa:

ANNO 2013	€ 33.854,00
ANNO 2014	€ 28.799,00
ANNO 2015	€ 27.696,00

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al lordo di imposte e contributi.

Come si rileva dalle buste paga relative all'anno 2016 (doc. da n. 17 a n. 27), la sig.ra *Sanges Annelisa* percepisce uno stipendio mensile lordo variabile tra euro 2.300,00 ed euro 2.600,00 al quale oltre alle trattenute di legge, vengono applicate ulteriori trattenute pari ad euro 270,00 per la cessione del quinto dello stipendio (contratto di finanziamento stipulato con *Prestitalia S.p.A.* n. 130441) ed euro 336,00 per la delegazione di pagamento (contratto di finanziamento stipulato



con *Prestitalia S.p.A.* n. 1023085), per un totale netto mensile variabile da euro 1.100,00 ad euro 1.300,00 (vendi *infra* par. 3).

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare è necessaria una somma minima non inferiore ad euro 1.000,00 mensili e che l'importo della retribuzione mensile della proponente risulta essere pari a circa euro 1.100,00/1.300,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento del finanziamento stipulato con *Moneta S.p.A.* (ora *Intesa Sanpaolo S.p.A.*) la cui rata è pari ad euro 522,79 mensili nonché delle somme dovute all'Erario che si è attivato per il recupero tramite ruolo, a mezzo del Concessionario per la Riscossione.

Tale circostanza ha aggravato la situazione debitoria della proponente, per il maturare di interessi moratori e spese legali per quanto attiene il mancato rimborso delle rate di prestito in favore di *Intesa Sanpaolo S.p.A.* nonché per il maturare delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi ed aggio in favore della *Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.*

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento della sig.ra *Sanges Annelisa*.

2.b) QUALIFICA DI CONSUMATORE

A norma del richiamato art. 6 Legge 3/2012 **è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

La sig.ra *Sanges Annelisa*, impiegata dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, con la qualifica di infermiera, può tranquillamente essere considerata consumatore visto che **i debiti sono stati contratti quale persona fisica, per scopi estranei alla sua attività** (in ogni caso non imprenditoriale). Si versa, quindi, a modesto parere della scrivente professionista, nella c.d. fattispecie relativa al **"debitore civile sovraindebitato"**, visto anche che la proponente non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942.

2.c) MERITEVOLEZZA E ACCESSO A PRECEDENTI PROCEDURE

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. meritevolezza (a cui nel passato si faceva riferimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo). Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente nella legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni (dalla precedente previsione di tre anni si è passati a cinque con il Decreto Legge "correttivo" n. 179/2012) a procedure di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di insolvenza.



Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. "civile" possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Quindi, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

La scrivente ritiene, altresì, che, per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Esaminando la fattispecie in esame la sottoscritta ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che la sig.ra *Sanges Annelisa* ha contratto i finanziamenti che hanno determinato il sovraindebitamento per aiutare economicamente la propria sorella, titolare di un attività commerciale, considerato che l'istante in quanto lavoratrice dipendente poteva avere accesso al credito e garantire l'adempimento del proprio obbligo di restituzione delle somme attraverso lo stipendio mensile.

La proponente, per il motivo innanzi esposto, in data 17.11.2006, stipulava con il *Banco di Napoli S.p.A.* il contratto di finanziamento n. 07352/0627984 per l'importo di euro 31.135,00, da rimborsare in 48 mesi con una rata mensile di euro 759,37 (doc. n. 28).

Successivamente, per estinguere il suddetto finanziamento e per cercare di ridurre la rata mensile, in data 12.11.2010, veniva stipulato il contratto di finanziamento n. 000000927268 con *Moneta S.p.A.*, oggi *Intesa Sanpaolo S.p.A.*, dell'importo di euro 29.406,00, rimborsabile in 72 rate mensili dell'importo di euro 522,79 (doc. n. 29).

Sempre per far fronte alle difficoltà economiche della propria sorella, la sig.ra *Sanges Annelisa* stipulava, in data 01.02.2008, un contratto di finanziamento con *Prestitalia S.p.A.* n. 130441, dell'importo di euro 32.400,00, con rimborso in 120 rate mensili, dell'importo di euro 270,00 cadauna, mediante cessione del quinto dello stipendio (doc. n. 30).

In data 01.09.2012 veniva stipulato, poi, un ulteriore contratto di finanziamento sempre con *Prestitalia S.p.A.* n.1023085, dell'importo di euro 40.320,00, rimborsabile in 120 rate mensili dell'importo di euro 336,00 ognuna, con delegazione di pagamento in favore della società finanziaria, ex D.P.R. n. 180/1950 e, quindi, con versamento mensile in favore della stessa direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta in busta paga (doc. n. 31).

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefono 0823810545 / 0818906373 – Fax 0823810545 / 0815020211 – mobile 3341942389

P.e.c.: francesca.sagliocco@commercialisticaserta.it

Email: francesca.sagliocco@studimpresa.net



Al momento della sottoscrizione dei suddetti finanziamenti, la sig.ra *Sanges Annelisa* era in grado di provvedere regolarmente al pagamento del rimborso degli stessi, in quanto le rate degli ultimi due finanziamenti venivano corrisposte direttamente dal datore di lavoro, mentre le rate del prestito contratto con *Moneta S.p.A.* venivano regolarmente corrisposte considerato che la proponente percepiva un canone di locazione mensile per l'affitto a terzi di un immobile commerciale di sua proprietà. In particolare, il locale commerciale era condotto in locazione dalla sig.ra *Potenza Anna*, contro il pagamento di un canone mensile di euro 950,00, pari ad euro 11.400,00 annui.

Le difficoltà economiche nell'adempimento delle proprie obbligazioni e, in particolare, nella restituzione delle rate del finanziamento contratto con *Intesa San Paolo S.p.A.*, sono iniziate con la morosità della conduttrice del suddetto immobile che ha costretto la sig.ra *Sanges Annelisa* a proporre azione giudiziaria di sfratto per morosità (doc. n. 32) con conseguente rilascio dell'immobile da parte della conduttrice morosa (doc. n. 33). A ciò si aggiunga, poi, lo stato di disoccupazione del coniuge.

Alcuna colpa e/o negligenza sembra quindi ravvisarsi nella condotta della proponente.

Ad ulteriore dimostrazione del requisito di meritevolezza si aggiunge poi la circostanza che non risultano elevati protesti a carico di *Sanges Annelisa* negli ultimi cinque anni, come da ispezione che si allega (doc. n. 34), né la Sig.ra *Sanges Annelisa*, ad eccezione della procedura esecutiva ad istanza di *Intesa San Paolo S.p.A.* e di cui di seguito si dirà, posta in essere in virtù del mancato pagamento delle rate del prestito sopra indicato, è stata assoggettata, negli ultimi cinque anni ad azioni esecutive individuali.

Quindi, ad eccezione dell'unico inadempimento nei confronti di *Intesa San Paolo S.p.A.*, la sig.ra *Sanges Annelisa* ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni e continua a farlo, visto che gli importi relativi ai due citati prestiti (cfr. doc. n. 30 e 31) vengono trattenuti in busta paga, con gravi conseguenti difficoltà nel mantenimento del proprio nucleo familiare. Infine, ma non da ultimo, considerando che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che *prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.*



All'uopo tanto giova evidenziare soprattutto per quanto attiene il finanziamento n. 1023085 concesso in data 01.09.2012 da *Prestitalia S.p.A.*, rimborsabile in 120 rate mensili con delegazione di pagamento. Infatti, ben poteva la società finanziatrice effettuare opportune valutazioni nella concessione del prestito, in quanto dalla consultazione delle banche dati era facile rilevare l'esistenza di altri due contratti di finanziamento, di cui uno stipulato proprio con la stessa *Prestitalia S.p.A.*

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza che, in virtù di quanto esposto, si ritiene sussistere nel caso in esame.

2.d) AMMISSIBILITA' – CONCLUSIONI

In definitiva, la sottoscritta professionista ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge n. 3/2012, ossia:

- **oggettivo:** esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- **soggettivo:** sovraindebitamento riferito al c.d. "debitore civile", atteso che è di solare evidenza che la sig.ra *Sanges Annelisa* è da considerarsi consumatore ex Legge 3/2012 e **non è soggetta alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942;**
- **meritevolezza:** l'indebitamento e, soprattutto l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti della sig.ra *Sanges Annelisa* che, negli **ultimi cinque anni**, non ha subito protesti e **non è stata ammessa a procedure di composizione della crisi.**


3.SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI - ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ED ATTIVITA' – VERIDICITA' DEI DATI

In merito alla solvibilità della sig.ra *Sanges Annelisa*, ci si riporta a quanto sopra già ribadito circa il requisito della meritevolezza.

La proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotata anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

La successiva morosità della conduttrice del locale commerciale di sua proprietà e lo stato di disoccupazione del coniuge, sono state le principali cause del sovraindebitamento.

3.a) ELENCO PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA



Dall'esame della documentazione fornita dalla sig.ra *Sanges Annelisa* e dalle ulteriori indagini effettuate dalla sottoscritta professionista, come riportato nella proposta di piano, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

- 1) **contratto di finanziamento stipulato con *Prestitalia S.p.A.* n. 130441** del 01.02.2008 (doc. n. 30), dell'importo di euro 32.400,00, con rimborso in 120 rate mensili, dell'importo di euro 270,00 cadauna, mediante cessione del quinto dello stipendio, con residuo da versare, al 30.11.2016, pari ad euro 4.201,95, come da comunicazione trasmessa, su richiesta della scrivente, dalla suddetta società (doc. n. 35);
- 2) **contratto di finanziamento stipulato con *Prestitalia S.p.A.* n.1023085** con decorrenza 01.09.2012 (doc. n. 31), dell'importo di euro 40.320,00, rimborsabile in 120 rate mensili dell'importo di euro 336,00 ognuna, con delegazione di pagamento in favore della società finanziaria, ex D.P.R. n. 180/1950 e, quindi, con versamento mensile in favore della stessa direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta in busta paga e con residuo da versare al 30.11.2016, pari ad euro 19.300,54, come da comunicazione trasmessa, su richiesta della scrivente, dalla suddetta società (doc. n. 35);
- 3) **contratto di Finanziamento stipulato in data 12.11.2010, con *Moneta S.p.A.*, oggi *Intesa Sanpaolo S.p.A.*, n. 000000927268** (doc. n. 29), dell'importo di euro 29.406,00, rimborsabile in 72 rate mensili dell'importo di euro 522,79 cadauna, con debito complessivo residuo di euro 29.295,35 comprensivo di interessi moratori, spese e competenze legali, maturate per l'azione di recupero credito posta in essere della banca e per cui è stata attivata la procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n. RGE 2532/2016 Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Il debito complessivo è così distinto: euro 25.652,89 per capitale; euro 2.668,99 per interessi moratori dal 15.12.2014 al 15.02.2016; spese e competenze legali liquidate in decreto ingiuntivo euro 658,50, oltre accessori di legge; euro 315,00 per spese e competenze legali atto di precetto, oltre IVA e CPA come per legge, come da documentazione trasmessa dal legale della banca su richiesta della scrivente (atto precetto doc. n. 36 e atto pignoramento presso terzi doc. n. 37);
- 4) ***Erario e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.*** come da estratti di ruolo trasmessi su richiesta della sottoscritta professionista (doc. n. 38), la situazione debitoria nei confronti del Concessionario per la Riscossione è la seguente:
 - cartella di pagamento n. 07120110110457455000, pari ad euro 281,40 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF anno 2006;
 - cartella di pagamento n. 07120110149974872000, pari ad euro 3.619,13 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF e relative addizionali comunali e regionali anno 2005;

VIA VITTORIO EMANUELE II 130 COOP. ETRUSCA – 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Telefono 0823810545 / 0818906373 – Fax 0823810545 / 0815020211 – mobile 3341942389

P.e.c.: francesca.sagliocco@commercialisticaserta.it

Email: francesca.sagliocco@studimpresa.net



- cartella di pagamento n. 07120160034146519000, pari ad euro 1.065,16 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF anno 2011;
- cartella di pagamento n. 07120160074950568000, pari ad euro 1.506,78 avente ad oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF anno 2013.

Il ruolo portato dalla cartella di pagamento n. 071201000481385245000, dell'importo di euro 1.275,01 va sgravato in virtù di sentenza emessa dal Giudice di Pace di Caserta il 19.12.2014, n. 1422/2015, la quale ha annullato la predetta cartella di pagamento, con compensazione delle spese di lite (doc. n. 39).

Pertanto la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

CREDITORE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
<i>Prestitalia S.p.A.</i> n. 130441	€ 4.201,95	
<i>Prestitalia S.p.A.</i> n. 1023085		€ 19.300,54
<i>Intesa Sanpaolo S.p.A.</i>		€ 29.295,35
<i>Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.</i>	€ 6.472,47	
TOTALE	€ 10.674,42	€ 48.595,89

Totale complessivo esposizione debitoria al 30.11.2016 € 59.270,31.


Si precisa che il credito vantato da *Prestitalia S.p.A.* e relativo al contratto di finanziamento n. 130441 con cessione del quinto dello stipendio, gode del privilegio ex artt. 2751 bis e 2754 c.c. e che il credito della *Intesa Sanpaolo S.p.A.* è stato riportato comprensivo di interessi moratori, spese e competenze legali.

Alla data di predisposizione della presente relazione l'esposizione debitoria potrà solo essere inferiore rispetto a quanto innanzi indicato per effetto delle trattenute effettuate dal datore di lavoro in busta paga per il pagamento delle rate del mese di dicembre dovute al rimborso dei prestiti contratti con *Prestitalia S.p.A.*

3.b) ELENCO BENI ED ATTIVITA' DI PROPRIETA' DI SANGES ANNELISA

3.b.1) Beni immobili

La sig.ra *Sanges Annelisa* è proprietaria di un locale commerciale sito in Napoli, via Antonio Toscano n. 17, distinto in N.C.E.U. al foglio 8, p.lla 274, sub. 15, cat C1, mq. 41 (doc. n. 40). Attualmente l'immobile, dopo essere stato riconsegnato dalla precedente conduttrice morosa, è condotto in locazione dal sig. *Figliolino Bruno* in virtù di contratto di locazione stipulato il 04.08.2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 3 il 24.09.2015, con durata fino al 03.08.2021, per un canone annuo di euro 6.000,00, pari ad euro 500,00 mensili (doc. n. 41).



Il bene immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare è di proprietà della sig.ra *Esposito Anna*, nata a Napoli, il 03.04.1934, madre della sig.ra *Sanges Annelisa*, acquistato per atto a rogito Notar *Pasquale Liotti* di Caserta, il 28.04.2000, rep. n. 41966, racc. n. 11058, registrato a Caserta, il 15.05.2000, al n. 2603, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 10.05.2000, ai nn. 12077/9472 (cfr. doc. n. 13).

3.b.2) Beni mobili registrati

La proponente non è proprietaria di beni mobili registrati, ma in uso al nucleo familiare vi è l'autovettura Ford, targata DE 567 WV, di proprietà del coniuge, *Germano Giovanni* (doc. n. 42).

3.b.3) Beni mobili, conti correnti, titoli e depositi bancari e/o postali

La sig.ra *Sanges Annelisa* è proprietaria, unitamente all'intero nucleo familiare, dei soli beni mobili che costituiscono l'arredo della casa di abitazione sita in San Nicola La Strada, via Sandro Pertini n. 36, privi di particolare pregio e/o valore.

Inoltre, la proponente è titolare dei seguenti rapporti bancari e postali:

- conto corrente n. 07352/1000/00001103, aperto presso il *Banco di Napoli S.p.A.*, filiale di Cellole (CE), con saldo pari ad euro 130,34, come da estratto conto al 30.09.2016 (ultimo trimestre disponibile) e sul quale viene accreditato l'importo dello stipendio mensile (doc. n. 43);

- carta "POSTEPAY EVOLUTION", IBAN n. IT38J0760105138265427665432, sulla quale viene accreditato unicamente l'importo mensile del canone di locazione (doc. n. 44), aperta il 21 luglio 2015 e, cioè, qualche giorno prima della stipula del contratto di locazione.

3.c) VERIDICITA' DEI DATI

Per quanto innanzi illustrato e sulla base della documentazione consegnata dal debitore ed acquisita dalla scrivente è possibile evidenziare quanto segue:

- la sig.ra *Sanges Annelisa* è coniugata con *Germano Giovanni* in regime di comunione legale (doc. n. 45);
- il nucleo familiare della stessa è così composto: *Sanges Annelisa*, *Germano Giovanni* (coniuge); *Germano Vincenzo* (figlio); *Germano Giorgia Rosaria* (figlia); *Esposito Anna* (madre) – (cfr. doc. n. 11);
- è lavoratrice dipendente presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, con reddito lordo nell'anno 2015 pari ad euro 30.371,00 (cfr. doc. n. 10), con una retribuzione mensile nell'anno in corso, al netto di tutte le trattenute di legge e per cessioni volontarie, variabile tra euro 1.100,00 ed euro 1.300,00 (si cfr. buste paga allegate);



- negli anni precedenti, come da modelli CUD e UNICO PF 2015, 2014 e 2013 allegati ha avuto un reddito lordo annuo rispettivamente pari ad euro 27.696,00, euro 28.799,00 ed euro 33.854,00 (cfr. doc. n. 3, 4, 5, 7, 8 e 9);
- sostiene spese relative al fabbisogno essenziale del proprio nucleo familiare per una somma non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, essendo incluse in tale importo tutte le spese necessarie non solo per l'ordinaria amministrazione, ma anche per il pagamento di utenze elettriche, telefoniche, fornitura di gas metano, imposte, tasse, tributi locali, mediche, scolastiche, uso dell'autovettura familiare e attività extra scolastiche dei figli minori;
- è proprietaria di un unico bene immobile, locale commerciale sito in Napoli, via Antonio Toscano n. 17, distinto in N.C.E.U. al foglio 8, p.lla 274, sub. 15, cat. C1, mq. 41, condotto in locazione, a partire dal 04.08.2015, ad un canone annuo di euro 6.000,00;
- ha un'esposizione debitoria per finanziamenti contratti con *Prestitalia S.p.A.* e *Intesa Sanpaolo S.p.A.* e per debiti con il Concessionario per la Riscossione, *Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.*, al 30.11.2016, per complessivi euro 59.270,31.

4. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAL CREDITORE

Attualmente risulta pendente solo il procedimento di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G.E. n. 2532/2016, G.E. dott.ssa *Alba Costarella*, ad istanza della *Intesa Sanpaolo S.p.A.*, per l'importo complessivo di euro 29.295,35, oltre interessi successivi, spese e competenze legali.

Il terzo pignorato è il datore di lavoro della proponente, A.S.L. Caserta, per cui è stato richiesto il pignoramento dello stipendio nella misura di 1/5, che andrebbe ad aggiungersi alle trattenute per la precedente cessione volontaria e la delegazione di pagamento, oggetto dei menzionati contratti di finanziamento, con conseguente ulteriore e grave nocumento per la consumatrice proponente. Il procedimento è stato rinviato all'udienza del 10.01.2017 in attesa proprio del deposito del piano del consumatore e della eventuale omologazione (doc. n. 46).

Non sono emersi ulteriori procedimenti giudiziari a carico della sig.ra *Sanges Annelisa*, né eventuali altri atti impugnati dai creditori.

5. PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La sig.ra *Sanges Annelisa* ha proposto il seguente piano del consumatore con **l'intervento sia solutorio che ad ulteriore a garanzia e fino al limite di euro 15.000,00** del terzo, sig. *De Simone Francesco*, nato a Napoli, il 26.08.1950, ex art. 8, comma 2, Legge n. 3/2012:



- 1) **pagamento integrale** dell'importo ancora dovuto a *Prestitalia S.p.A.* in virtù di contratto di finanziamento n. 130441, pari ad euro 3.510,00 (importo erogato euro 32.400,00 – importo rimborsato al 31.12.2016 pari ad euro 28.890,00), garantito da cessione del quinto dello stipendio e munito del privilegio ex art. 2751 bis c.c. in 24 rate mensili dell'importo di euro 146,25 ognuna, sempre a mezzo trattenuta sullo stipendio mensile e versamento in favore della suddetta società da parte del datore di lavoro, a partire dalla retribuzione mensile successiva all'eventuale provvedimento di omologa;
- 2) **pagamento integrale in favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.**, dell'intera somma portata dalle cartelle di pagamento sopra richiamate, pari a complessivi euro 6.815,00, in 32 rate mensili dell'importo di euro 212,97 ognuna con scadenza il giorno cinque di ogni mese a partire dal mese successivo all'eventuale provvedimento di omologa;
- 3) **pagamento del credito chirografario vantato da Prestitalia S.p.A.** e scaturente dal contratto di finanziamento n. 1023085, pari ad euro 19.300,54, nella misura del 20%, pari ad euro 3.860,10, in un'unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal provvedimento di omologa del piano da parte del Tribunale;
- 4) **pagamento del credito chirografario vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A. per capitale residuo**, pari ad euro 25.652,89, nella misura del 20%, pari ad euro 5.130,58, in un'unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal provvedimento di omologa del piano da parte del Tribunale.

La somma necessaria per provvedere ai suddetti pagamenti, pari a complessivi euro 8.990,68 verrà messa a disposizione dal terzo Sig. De Simone Francesco.

L'importo offerto in garanzia e messo a disposizione per il pagamento, verrà restituito al sig. De Simone Francesco, senza interessi, in 18 rate mensili, di cui 17 dell'importo di euro 500,00 ognuna e l'ultima di euro 490,68 a cui si farà fronte mediante cessione al terzo del canone mensile di locazione, scaturente dal contratto di locazione relativo al locale commerciale di proprietà della sig.ra *Sanges Annelisa* e di cui il garante si assume per intero la relativa alea.

Il pagamento delle spese in prededuzione, ivi comprese quelle dovute alla sottoscritta professionista nominata ex art. 15 legge n. 3/2012, verrà garantito sempre con la somma messa a disposizione dal terzo, sig. *De Simone Francesco*, il cui rimborso avverrà sempre mediante le modalità sopra indicate.

6. FATTIBILITA' DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La scrivente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/2012 è chiamata ad attestare la eventuale fattibilità del piano.



Così come sopra prospettato il piano sembra essere sostenibile per la proponente atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

Infatti, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato da Prestitalia S.p.A., lo stesso viene soddisfatto integralmente e con le medesime garanzie tutt'ora esistenti, sempre mediante la cessione di parte dello stipendio, con corresponsione della quota dovuta alla società finanziatrice direttamente dal datore di lavoro, per cui tale ultima società è ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione. La sig.ra Sanges Annelisa, al solo fine di rendere più sostenibile l'esborso della rata mensile, considerando che il contratto di finanziamento avrà la propria scadenza naturale nel mese di gennaio 2018, propone una maggiore rateizzazione di soli ed ulteriori 12 mesi, rientrando, così, anche nel termine previsto dall'art. 8, comma 4, Legge n. 3/2012 in caso di moratoria richiesta per i creditori privilegiati. Così facendo, la rata mensile verrà ridotta, la proponente avrà un esborso mensile più sopportabile e, in ogni caso, la Prestitalia S.p.A. verrà soddisfatta in maniera integrale.

Anche il Concessionario per la Riscossione verrà integralmente pagato mediante il versamento di 32 rate mensili, anch'esse di importo sostenibile tenendo conto della retribuzione mensile percepita dalla sig.ra Sanges Annelisa. Sul punto giova precisare che la società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. consente la possibilità di rateizzazione fino a 72 rate mensili, mentre con la prospetta proposta, in meno di tre anni vedrà soddisfatto in maniera integrale il credito da recuperare per conto dei vari Enti Creditori.

Il pagamento, seppur falcidiato, dei creditori chirografari è immediatamente garantito, senza dilazione, dalle somme messe a disposizione dal terzo.

La percentuale di pagamento nella misura del 20% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/1942, all'art. 160 L.F.

Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore (anche quello civile) in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de qua* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Sempre il terzo garantisce, in ogni caso, il pagamento di ogni spesa in prededuzione.

Il limite di euro 15.000,00 quale somma messa a disposizione dal terzo, considerando la falcidia dei chirografari, è da considerarsi capiente.

Pertanto la sottoscritta può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore.



In merito alla convenienza della proposta di piano presentata dalla sig.ra *Sanges Annelisa*, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della sig.ra *Sanges Annelisa*, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

All'uopo, considerando che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare è necessaria una somma minima non inferiore ad euro 1.000,00 mensili, atteso che l'importo della retribuzione mensile della proponente, al netto delle trattenute di legge nonché delle somme dovute a *Prestitalia S.p.A.* in virtù della volontaria cessione del quinto e della delegazione di pagamento, risulta essere pari a circa euro 1.100,00/1.300,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento del finanziamento stipulato con *Moneta S.p.A.* (ora *Intesa Sanpaolo S.p.A.*) la cui rata è pari ad euro 522,79 mensili nonché al pagamento delle somme dovute all'Erario che si è attivato per il recupero tramite ruolo, a mezzo del Concessionario per la Riscossione.

Tale circostanza ha aggravato la situazione debitoria della proponente, per il maturare di interessi moratori e spese legali per quanto attiene il mancato rimborso delle rate di prestito in favore di *Intesa Sanpaolo S.p.A.* nonché per il maturare delle somme dovute a titolo di sanzioni, interessi ed aggio in favore dell'Agente della Riscossione.

A ciò si aggiunga che in caso di assegnazione delle somme all'udienza del 10.01.2017 in favore della *Intesa San Paolo S.p.A.*, si avrebbe una ulteriore diminuzione della retribuzione netta mensile che non consentirebbe il soddisfacimento delle minime esigenze di vita del nucleo familiare della proponente.

Inoltre, si ritiene di dovere sottolineare anche la valutazione non proprio corretta o quantomeno non diligente delle società finanziatrici per quanto concerne il c.d. merito creditizio (in particolare di *Prestitalia S.p.A.*, per ciò che attiene il contratto concluso con delegazione di pagamento), tanto ne è che l'importo delle due rate addebitate sulla retribuzione mensile (cessione del quinto e delegazione di pagamento) è di poco inferiore alla percentuale del 40% della paga base, prevista dalla legge, quale soglia oltre la quale non sarebbe possibile accedere ad ulteriore credito se già si è effettuata una cessione del quinto.



L'alternativa al deposito della proposta *de qua* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà della sig.ra *Sanges Annelisa* e, cioè, del locale commerciale sito in Napoli, Via Antonio Toscano n. 17, distinto in NCEU al foglio 8, p.lla 274, sub. 15, cat C1, mq. 41.

L'eventuale liquidazione del bene immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere della scrivente, va intesa anche e soprattutto, con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (si cfr. sul punto Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

Con riferimento ai crediti chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi ed i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi - procedura intrapresa da *Intesa Sanpaolo S.p.A.* - occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dai creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del creditore chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione.

La mancanza di convenienza economica di una esecuzione immobiliare è dimostrata anche e soprattutto dalla circostanza che *Intesa Sanpaolo S.p.A.*, pur potendo scegliere, ha optato per la procedura di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., rispetto all'esecuzione immobiliare.

In merito a tale ultima procedura, occorre ribadire come l'importo che potrà essere assegnato alla banca creditrice non potrà che essere esiguo, considerando l'attuale retribuzione mensile della sig.ra *Sanges Annelisa*, cosa che comporterà da un lato tempi lunghissimi per l'istituto di credito per vedere integralmente soddisfatte le proprie ragioni e dall'altro un peggioramento delle difficoltà economiche della sig.ra *Sanges Annelisa* e del proprio nucleo familiare nel soddisfare i minimi, più elementari e necessari fabbisogni di vita.



L'eventuale omologazione del piano, invece, consentirebbe, seppur in percentuale, l'immediato soddisfacimento **del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari** e, considerando quanto è stato già versato dalla sig.ra *Sanges Annelisa*, gli stessi avrebbero realizzato una **percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 20%** offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

La mancanza di convenienza per i creditori chirografari in merito ad un'ipotesi liquidatoria è dimostrata anche dalla circostanza che *Intesa Sanpaolo S.p.A.*, pur potendo scegliere, ha posto in essere la procedura di pignoramento presso terzi e non quella immobiliare, economicamente e, anche in termini di tempo, non conveniente.

7. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

La sottoscritta dott.ssa *Francesca Sagliocco*, vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della presente relazione, a suo modesto parere, rappresenta che:

- sussistono i requisiti, ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 per l'ammissibilità della sig.ra *Sanges Annelisa* alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano del consumatore, atteso che la stessa:
 - si trova in una situazione di sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio economico tale da non consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni;
 - può essere considerata consumatore e, cioè, "debitore civile" non soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 ed i debiti contratti non sono in alcun modo riferibili all'esercizio di attività di impresa o alla sua attività professionale;
 - nei precedenti cinque anni non è stata ammessa ad altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ed è sussistente, come sopra esposto, il requisito della meritevolezza;
 - sono da considerarsi veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale della sig.ra *Sanges Annelisa*, sia per quanto attiene le componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori;
 - la proposta di piano del consumatore consente il pagamento integrale dei creditori da considerarsi privilegiati, in modo rateale e con le medesime garanzie così come, tra l'altro, già avviene con la cessione del quinto dello stipendio (*Prestitalia S.p.A.*) e come consentito dalla legge (*Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.*, che prevede una dilazione massima addirittura di 72 rate) nonché nelle percentuali previste anche normativamente (si cfr. art. 160 R.D. n. 267/1942) per il residuo credito vantato dai creditori chirografari;
- pertanto, la sottoscritta dott.ssa *Francesca Sagliocco* esprime il proprio parere favorevole alla proposta di piano del consumatore e, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 3/2012



ATTESTA

la veridicità dei dati esposti nonché la fattibilità e la convenienza della proposta di piano del consumatore depositata dalla sig.ra *Sanges Annelisa*.

Con osservanza.

Santa Maria Capua Vetere, 28/12/2016

Il Professionista con funzioni di OCC

(*dott.ssa Francesca Sagliocco*)

